



# **CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA**

Città Metropolitana di Bologna

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 30**

**Del 27/12/2024**

OGGETTO:

**ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 27 DICEMBRE 2024 AL 7 GENNAIO 2025**

***Soggetti destinatari:***

COMUNICAZIONE CITTADINANZA PREFVE , CARABINIERI DI GRANAROLO DELL'EMILIA , PREFETTURA DI BOLOGNA , GUARDIA DI FINANZA , POLIZIA LOCALE GRANAROLO

IL SINDACO

RICCI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

### **Rilevato:**

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno anche la città di Granarolo dell'Emilia è teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- che tale pericolo può essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
- che gli scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili possono facilmente scatenare principi d'incendi;

### **Considerato:**

- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso, e ai feriti per altre cause che vi accedono;

**Ritenuto** opportuno che tale pratica già vietata su parte del territorio, in particolare nelle aree verdi e durante tutto l'anno, ai sensi dell'art 14, comma 1 numero 7), del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO, Allegato 2) alla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19 novembre 2012 che recita: "1. Nelle aree verdi d'uso pubblico è vietato: 7) *Accendere fuochi compresa la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali, (sanzione di €150,00= in caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni penali), venga esplicitamente vietata in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e l'Epifania, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;*

### **Ritenuto**, altresì, opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso l'informazione circa le sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con le forze dell'ordine, sensibilizzare la vigilanza dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio

avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

**Visto:**

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**Considerato:**

- che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono con gli eventi di capodanno, con un numero di feriti quantificati in diverse centinaia l'anno a scala nazionale, con particolare riferimento a minorenni, in base alle comunicazioni delle FFO;

**Dato atto:**

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

**Atteso che:**

- verrà data comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento;

**Visti:**

- l'art 57 del RD 18/06/1931 n. 773 - TULPS;
- il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

**DISPONE IL DIVIETO**

dalle ore 14,00 del 27 dicembre 2024 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2025 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.LGS 58/2010;

**RACCOMANDA**

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

### **AVVERTE**

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 267/2000 – Testo Unico Enti Locali con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, sanzione in misura ridotta pari a 50,00 euro fatte salve le sanzioni anche penali per ulteriori illeciti già previste dalla normativa;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla emanazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla emanazione del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Al Prefetto di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Granarolo dell'Emilia;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando della Polizia Locale